SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI TIPO GIUDIZIALE

TRA

"Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese", C.F. 95073580128, in persona del legale rappresentante pro tempore [•], domiciliato in [•], nel prosieguo chiamato **"Cliente"**;

E

Avv. Luca Capecchi, nato a Firenze il 20.4.1962, con studio in Firenze, residente in Firenze, Viale Amendola n. 44 (C.F. CPC LCU 62D20D 612I), in qualità di Associato dello "Studio Legale Avv. Luca Capecchi, Avv. Jacopo Quintavalli, Avv. Giovanni Tieri – Associazione Professionale", con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 17 (C.F. e P.IVA 05480590487), Telefono 055/ 282282 – 284130 fax: 055 /4631852, e.mail: studiolegale@capecchieassociati.it, pec: luca.capecchi@firenze.pecavvocati.it, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n 370654986, emessa dalla compagnia assicurativa Le Generali S.p.A., Agenzia n. 501, nel prosieguo chiamato **"Avvocato"**;

PREMESSO

- che con ricorso notificato in data 6.12.2017, la società AGESP S.p.A ha proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnazione (**R.G. n. 3017/2017**) nei confronti dell'"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" per l'annullamento *"Delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 42 del 25.9.17, pubblicata all'Albo pretorio on line dal 2.10.17 al 16.10.17, recante «Schema*

regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione AEEGSI 585/2012 e degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione AEEGSI 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex CIPE 88/2013, per il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa srl e per il gestore salvaguardato Aspem Spa», nelle parti in cui si è tenuto conto, quale valore di subentro da parte di Alfa s.rl. nel ramo di azienda relativo al settore idrico in titolarità di AGESP S.p.A., dell'importo comunicato alla stessa AGESP S.p.A. con nota dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese del 5/10/17, prot. n. 4607, trasmessa a mezzo pec in data 6/10/17", nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ivi comprese, ove occorrer possa, della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese n. 39 del 31/7/17 e della Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 8 del 20/9/17;

- che la Società AGESP S.p.A. ha notificato in data 31.1.2018 ricorso per motivi aggiunti nel sopra citato procedimento R.G. n. 3017/2017;

- che le questioni oggetto del giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo sono da ritenersi di particolare e straordinaria rilevanza investendo la legittimità di scelte politico-amministrative di primario interesse per i cittadini e per il territorio ricadente nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

- che ai fini della individuazione del valore di causa sul quale determinare il compenso spettante all'Avvocato occorre far riferimento ai seguenti aspetti:

a) la complessità della controversia e delle questioni giuridiche trattate;

b) la rilevanza dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza:

c) i riflessi economici che la pronuncia è destinata a produrre.

- che, tenuto conto dei parametri sopra citati, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile di particolare importanza e le parti convengono di fare riferimento, ai fini dell'individuazione dei compensi professionali, al vigente DM 55/2014 e, nello specifico, allo scaglione compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00;

- che il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;

- il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli Avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

- che il Cliente ha prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. Il Cliente conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di cui in premessa.

2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato dell'alto grado di complessità della controversia la cui trattazione richiede una approfondita e specifica conoscenza da parte dell'Avvocato dei principi del diritto nazionale e del diritto comunitario che trovano applicazione nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

3. Il Cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto, nonché dei costi prevedibili che sono connessi allo svolgimento del giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

4. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi.

5. Il Cliente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Ausiliari e Consulenti

1. Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, dei propri associati e collaboratori di studio per lo svolgimento della prestazione, nonché di sostituti d'udienza.

2. L'Avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di Consulenti.

Art. 4 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali relative alle attività difensive nel ricorso introduttivo R.G. 3017/2017 ed al ricorso per motivi aggiunti notificati da AGESP S.p.A. è convenzionalmente determinato nell'importo forfetario di € 20.000,00 (ventimila/00). Tale compenso deve intendersi riferito all'intera attività professionale giudiziale per le attività difensive del grado dinanzi al TAR Lombardia; nel caso in cui il giudizio, per qualunque causa, non prosegua sino alla decisione di merito, saranno dovuti i compensi maturati per l'opera svolta sino al momento dell' interruzione del predetto giudizio.

Laddove la società ricorrente, successivamente alla stipula del presente accordo, notificasse ulteriori motivi aggiunti sarà riconosciuto in favore dell'Avvocato, nel caso in cui svenga svolta attività difensiva sui predetti motivi aggiunti con il deposito delle memorie di merito, un ulteriore compenso di € 2.500,00 per ciascun nuovo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio pendente.

2. Il complessivo compenso viene determinato dalle parti sul presupposto che tale compenso è inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del valore medio di liquidazione giudiziale previsto dal DM 55/2012 per lo scaglione di riferimento da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00, in quanto la puntuale applicazione del valore medio condurrebbe ad importi superiori a quelli sopra concordati e determinati, come risulta dalla tabella esplicativa che segue:

Attività giudiziale amministrativa

€ 7.072,65 per la fase di studio;

€ 4.106,70 per la fase introduttiva;

€ 5.019,30 per la fase istruttoria;

€ 6.388,20 per la fase decisoria;

2. In caso di accordo transattivo, qualora - prima dello svolgimento delle difese giudiziali - venga concretamente espletata attività da parte dell'Avvocato a favore del Cliente finalizzata e/o funzionale alla definizione del predetto accordo, sarà riconosciuto all'Avvocato la somma di € 10.000,00 (diecimila/00).

3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

4. Tale compenso è al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

1. L'Avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:

a) € 1.000,00 (mille/00) al momento del deposito della memoria di costituzione formale dinanzi al TAR Lombardia;

b) € 12.000,00 (dodicimila/00) al deposito della memoria difensiva esplicativa delle ragioni afferenti la legittimità degli amministrativi oggetto di impugnazione;

c) il saldo al deposito della sentenza del TAR Lombardia.

2. Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella che potrà essere inviata tramite modalità elettroniche.

3. Il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

5. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Data, [●]

"Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese"

Avv. Luca Capecchi

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nel quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia.
- art. 2, comma 3, nel quale il cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto e dei costi prevedibili.
- art. 5, comma 3, nel quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto,

indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

- art. 5, comma 4, nel quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.
- Art. 5, comma 5, per il quale, in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia

"Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese"

Avv. Luca Capecchi